



**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO**

Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.9.2017,
nel procedimento iscritto al n. 90/2017 RG Lav.,
sul ricorso proposto ex art. 28 d.lgs. 150/11 da:
] nato ad Dankotuwa (Sri Lanka) il
assistito dagli avv.ti Alberto Guarisio e Livio Neri

contro

INPS, assistito dall'avv. Tommaso Parisi

pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. Il ricorrente prospetta i seguenti fatti:

- egli è titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, ex art. 9 TU immigrazione, dal 30.10.2010, ha lavorato in Italia dal 2008 presso varie imprese, e dal 1.08.2015 sta lavorando presso

- in data 04.01.2016, ha presentato domanda di autorizzazione per l'Assegno per il Nucleo Familiare all'INPS, chiedendo di essere autorizzato ad inserire nel proprio nucleo familiare dal 5.01.2011 i seguenti familiari: - la moglie

, nata a Chilav (Sri Lanka) il ; il figlio
nato a Negombo (Sri Lanka) il
04.02.2001; il figlio

nata a Negombo (Sri Lanka) il 03.10.2004;

- durante i mesi per i quali il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno nucleo familiare, ha continuato a contribuire al loro mantenimento versando mensilmente somme di denaro attraverso le compagnie "Western Union"; "MoneyGram" ed altre similari;

- con lettera del 20.01.2016 l'Ufficio Prestazioni Inps, Sede di Novi Ligure, ha comunicato il rigetto della domanda di autorizzazione, adducendo la seguente motivazione: "*Residenza dei familiari in paese estero non convenzionato con l'Italia*";

- Avverso tale provvedimento, il 15.04.2016 è stato proposto ricorso in sede amministrativa rigettato dal Comitato Provinciale di Alessandria il 18.05.2016 con la seguente motivazione: "*ai sensi delle attuali disposizioni l'autorizzazione alla prestazione ANF viene concessa per includere nel nucleo familiare soggetti, anche non conviventi, purché residenti in paesi della Comunità Europea o che hanno stipulato convenzioni con l'Italia; visto che nel caso esaminato i familiari per cui viene richiesta l'autorizzazione sono residenti nello Sri-Lanka, paese non convenzionato con l'Italia*".

Su tali presupposti, ritiene che:

- il trattamento differente che la legge nazionale riserva ai familiari residenti all'estero a seconda della nazionalità italiana o straniera del lavoratore beneficiario degli assegni confligga con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 11 della direttiva CE 109/03;



- tale disparità di trattamento costituisca discriminazione, nell'accezione comunemente recepita dall'ordinamento italiano e comunitario (condizione di svantaggio (il diniego della prestazione), e rappresenti dunque violazione dell'art. 43 TU immigrazione c. 1 (divieto di discriminazione per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali della persona), c.2 lett. b) (divieto di discriminazione nell'accesso ai beni offerti al pubblico), c. 2 lett. c) (divieto di discriminazioni per motivi nazionali in materia di servizi sociali e socio-assistenziali) nonché – per quanto occorra e sotto il profilo della discriminazione indiretta - dell'art. 2 D.lgs 215/03 di applicazione della Direttiva 2000/43.

Egli aziona quindi i rimedi approntati dall'art. 28 D. lgs 150/11, norma che indica i provvedimenti che il giudice può o deve assumere al fine di porre il discriminato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato in assenza di discriminazione.

Formula quindi le seguenti conclusioni:

“previo, occorrendo, rinvio pregiudiziale alla CGUE affinché si pronunci sulla compatibilità del predetto art.2, comma 6bis, nella parte in cui prevede un regime diverso per lavoratori italiani e lavoratori di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con l'art. 11 direttiva 2003/109.

a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato il diritto del ricorrente di percepire l'ANF nel periodo dal 5.01.2011 al 04.01.2016 -con esclusione del periodo dal 13.02.2015 all'1.03.2015- o per il diverso periodo ritenuto di giustizia; e, a titolo di rimozione degli effetti:

b) ordinare all'INPS di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra;

c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF -nel periodo dal 5.01.2011 al 4.01.2016 con esclusione del periodo dal 13.02.2015 all'1.03.2015, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia- alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani e pertanto computando nel nucleo familiare il coniuge e i due figli residenti all'estero;

d) condannare l'INPS a pagare al ricorrente la somma di euro € 13.532,79 (ovvero la diversa somma che risulterà dovuta) per il periodo dal 5.01.2011 al 31.07.2015, con esclusione del periodo dal 13.02.2015 all'1.03.2015”

2. L'importo sopra indicato si riferisce ai periodi in cui il ricorrente è stato lavoratore dipendente o titolare del trattamento di disoccupazione, pertanto dal 5.01.2011 al 4.01.2016, con esclusione del periodo dal 13.02.2015 all'1.03.2015, ed è l'effetto del seguente conteggio analitico riportato nel ricorso:

“Somme relative ai rapporti cessati e ai periodi di disoccupazione: € 13.532,79 dal 5.01.2011 al 31.07.2015:

01/2011-06/2011 C+2F= 236,67x 6= € 1.420,02

07/2011-06/2012 C+2F= 234,5 x12 = € 2.814,48

07/2012-06/2013 C+2F= 236,67 x12 = € 2.840,04

07/2013-06/2014 C+2F=258,33 x12 = € 3.099,96

07/2014-06/2015 C+2F = 258,33 x12 = € 3.099,96

07/2015 C+2F =258,33

Somme relative al rapporto di lavoro in corso: € 1.291,65 dall'1.08.2015 al 4.01.2016

08/2015-31.12.2015 C+2F =258,33 x 5 = €1.291,65”.

3. L'INPS si costituisce il giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva per la mancanza di qualsiasi intento qualificabile come discriminatorio negli atti adottati dall'Ente e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.



4. Il primo dei riferimenti normativi è rappresentato dall'art. 2 del DL 13.3.88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n. 153), che disciplina la prestazione denominata assegno per il nucleo familiare nei seguenti termini:

“1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

*2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
(.....)*

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

**6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
(.....)**

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con



dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

(.....).

Quindi, il regime dell'assegno, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, è diverso per gli italiani e per gli stranieri ed è meno favorevole per questi ultimi i quali, a differenza dei primi, non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui al comma 6 art. 2 cit., risieda all'estero.

5. La norma deve però confrontarsi con la disciplina prevista dalla direttiva CE 2003/109, art. 11 commi 1 e 4, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (d'ora in poi, per brevità, "lungosoggiornanti") il quale prevede quanto segue:

"Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (...),

a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione.....

d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale".....;

Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali".

6. L'Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. n. 3/2007 che ha sostituito l'art 9 del TU immigrazione. Il nuovo testo prevede che il lungosoggiornante può *"usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, (...) salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"*.

7. I fatti rappresentati dal ricorrente non sono contestati, e quindi non vi è questione sulla sussistenza dei requisiti familiari e reddituali in capo al ricorrente.

Si tratta quindi di verificare se la reiezione della richiesta sia stata legittima e quindi se la normativa nazionale che esclude dal beneficio i familiari di cittadino extra UE residenti all'estero sia compatibile con quella comunitaria e, in caso negativo, se nel rigetto dell'istanza sia ravvisabile discriminazione ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 286/98.

8. Nel merito, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento favorevole al ricorrente già espresso da plurimi precedenti di merito, in gran parte allegati in atti, e si richiama alle complete e condivise motivazioni sviluppate da Corte d'Appello di Brescia con la sentenza 393/2016, che riporta nelle parti di interesse:

"..La prima questione da affrontare in ordine logico riguarda la natura della prestazione per cui è causa e se la stessa debba ritenersi o meno essenziale alla luce delle norme europee.

Ed invero, è evidente che se dovesse ritenersi che l'ANF è prestazione assistenziale e al contempo essenziale, non sarebbe possibile alcuna deroga alla parità di trattamento dello straniero, assicurata dalla direttiva 2003/109.

Per quanto riguarda la funzione e natura assistenziale dell'ANF, l'INPS ha molto insistito nel negare questo carattere e nel sostenere che si tratterebbe di prestazione previdenziale. Secondo l'ente, spettando unicamente a lavoratori o pensionati già percettori di reddito, la prestazione esulerebbe dal sistema dell'assistenza sociale precipuamente ordinato a supportare situazioni di bisogno essenziale. Inoltre, non avendo carattere autonomo, ma rappresentando un quid pluris rispetto a una condizione di reddito già esistente, neppure potrebbe ritenersi "essenziale", avendo l'unico scopo di integrare detto reddito e risolvendosi, in sostanza, in un mero supporto economico aggiuntivo, rispetto alle altre provvidenze assistenziali e previdenziali comunque assicurate.



In primo luogo, deve osservarsi che se veramente la prestazione in questione dovesse ritenersi di natura previdenziale, come sostenuto dall'INPS, la prestazione, come fondatamente argomentato dall'appellato (che in tema ha aderito alla tesi dell'ente previdenziale) dovrebbe ricondursi nell'ambito di quelle prese in considerazione dalla lettera a) dell'art. 11 della direttiva, che garantisce la parità di trattamento dello straniero per quanto riguarda l'esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma, "...nonché le condizioni di assunzione e lavoro,..."...E con riferimento a queste prestazioni la direttiva non consente alcuna deroga al principio della parità di trattamento.

In realtà, è opinione di questa Corte che la prestazione in esame abbia invece natura assistenziale. In questo senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha appunto affermato, anche di recente, che – l'assegno per il nucleo familiare, finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali ...ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ha natura assistenziale,... cfr.Cass. 6351/2015- E' pur vero che il giudice di legittimità ha affermato questa natura facendo riferimento a una questione del tutto diversa dalla presente..., ma è evidente che il principio in ordine alla natura della prestazione ha portata oggettiva, riguardando la prestazione in sé, e la natura assistenziale o meno di questa prestazione non può certo variare in funzione delle questioni che di volta in volta sorgono riguardo la stessa e la sua spettanza.

La Corte ha rilevato che il nuovo istituto dell'assegno per il nucleo familiare, introdotto dalla l. 152/88, si caratterizza per accentuare il processo di redistribuzione del reddito, attraverso un sistema dei trattamenti diretto ad assicurare tutela a quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ed invero, l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 2, prima parte). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei nuclei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali ...ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti. Si realizza così, con l'istituto in esame, una compenetrazione tra strumenti previdenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito qualcuno dei propri componenti. Questa finalità della legge 153 del 1988...dimostra il carattere squisitamente assistenziale della nuova normativa.

Poiché non vi è ragione di discostarsi da questi principi, deve ritenersi che la prestazione in esame abbia natura assistenziale e in quanto tale, per quel che qui interessa, rientri nell'ambito di operatività della lett. d, del primo paragrafo dell'art. 11 della direttiva 2003/109.

Resta a questo punto da vedere se la prestazione debba ricondursi anche nel novero delle prestazioni assistenziali essenziali.

Ritiene il Collegio che questa verifica debba risolversi in termini positivi.

Il 13° considerando della citata direttiva così definisce le prestazioni essenziali in ordine alle quali la parità di trattamento non può essere derogata. "con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine...".

Ora, si è visto che alla luce delle definizioni della Corte di Cassazione, L'ANF è una prestazione assistenziale il cui scopo è quello di assicurare una tutela in favore delle famiglie in effettivo stato di bisogno, tanto è vero che è attribuito in maniera differenziata in rapporto ai componenti del nucleo familiare e al reddito del nucleo (in quanto più il nucleo è numeroso e più il reddito è basso, più si accentua lo stato di bisogno), ed è aumentato nel caso in cui qualcuno di questi componenti



sia colpito da infermità o in maniera permanente non sia in grado di dedicarsi proficuamente a un lavoro.

È indubbio che si tratti di prestazione che per quanto aggiuntiva e integrativa di un reddito già esistente, come sostenuto dall'INPS, rappresenta un sostegno di reddito minimo, in quanto garantisce un'entrata in più alle famiglie realmente bisognose (perché percettrici di un reddito insufficiente per far fronte dalle esigenze dell'intero nucleo familiare), affinché queste dispongano delle risorse minime per il mantenimento di detto nucleo.

Si tratta altresì, al contempo, come sostenuto dall'appellato, di prestazione di assistenza parentale, in quanto rivolta al sostegno della famiglia. Ne deriva che la deroga al principio di parità di trattamento nella materia in esame non può ritenersi conforme alla normativa europea.

D'altro canto, come le parti mostrano di conoscere, la Corte di Giustizia Europea in materia ha affermato che dal momento che l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilita a titolo duraturo negli Stati membri e il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/109, costituiscono la regola generale, la deroga prevista al paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente (sent. del 24-2-2012, causa C-571/10, Kamberaj). Ha anche asserito che conformemente all'art. 34 della Carta dei Diritti fondamentali, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, sicché qualora un sussidio risponda alla finalità enunciata dal citato art. 34 della Carta di Nizza, "non può essere considerato, nell'ambito del diritto dell'Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell'art. 11 paragrafo 4 della direttiva 2003/109" (punto 92 della citata sentenza).

Stando così le cose, come statuito dal giudice di primo grado, la previsione interna di cui al comma 6bis dell'art. 2 l. 153/88, laddove con riferimento alla prestazione dell'ANF introduce per gli stranieri un regime diverso rispetto a quello che vige per i cittadini italiani, si pone in contrasto con la direttiva (non essendo, alla luce delle disposizioni di questa direttiva e con riferimento a detta prestazione, assistenziale ed essenziale, derogabile il principio di parità di trattamento), e realizza un'oggettiva discriminazione dello straniero rispetto a questi ultimi.

In punto la tesi contraria dell'INPS non può trovare condivisione.

Occorre a questo punto affrontare le ulteriori censure dell'ente previdenziale relative al potere di disapplicazione della normativa nazionale (dovendosi al contrario secondo l'ente passare attraverso l'incidente di costituzionalità ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea) e alla sussistenza di una condotta discriminatoria attribuibile ad esso ente, limitatosi ad applicare una legge.

Per quanto attiene al primo profilo, è indubbia l'applicabilità diretta negli ordinamenti degli Stati membri dell'art. 11, par. 1, della direttiva in parola, nella materia per cui è causa.

Il precetto è sufficientemente preciso ("il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda...d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;...).

È incondizionato in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo (è bene precisare che il rinvio al diritto nazionale effettuato dal 13° considerando della direttiva è limitato alle modalità di concessione delle prestazioni di cui trattasi, ma non al diritto alle stesse) e si verte qui in tema di rapporti di efficacia verticale.

In materia, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, la direttiva ha efficacia diretta ed è quindi "autoesecutiva", nel senso che trova ingresso nell'ordinamento interno senza necessità alcuna di recepimento.

La stessa nella gerarchia delle fonti normative si pone al di sopra della legislazione nazionale, la quale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata.

Inoltre, essendo chiaro il significato della norma comunitaria, neppure, vi è motivo per un rinvio alla Corte di Giustizia. Va poi osservato che se l'applicazione di quest'ultima norma pone lo straniero in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano (come pacificamente nel caso



di specie), si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere), con ogni conseguenza in tema di ammissibilità della relativa azione speciale.

Per quanto riguarda invece la questione della attribuibilità all'INPS di una condotta discriminatoria per avere omesso di applicare direttamente la normativa comunitaria, prevalente su quella interna incompatibile, questa Corte, come ricordato dall'INPS, ha già avuto modo di rilevare come si tratti di questione delicata che va valutata caso per caso, tenendo conto anche del contesto che ha interessato l'azione dell'ente previdenziale,

Tuttavia, deve osservarsi che secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.

In tema merita citare, per tutte, la pronuncia CGE 103/88, F.lli Costanzo.

L'INPS dunque aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna, creando tale disposizione una situazione di disparità di trattamento ai danni della ricorrente, in contrasto con la direttiva di cui si è trattato sino ad ora.

Al riguardo, deve osservarsi che l'INPS, come segnalato dal ricorrente e non contestato dall'ente, in altre occasioni ha effettivamente disapplicato lo stesso art. 2 della l. 153/88, perché ritenuto incompatibile con i principi comunitari, così dimostrando di adeguarsi alla regola qui in discussione circa la diretta disapplicazione.

Lo ha fatto con riferimento ai titolari di protezione internazionale (rifugiati politici), riguardo ai quali il comma 6bis dell'art. 2 non prevede alcuna deroga, e facendo così rientrare nel nucleo familiare del rifugiato anche i familiari residenti all'estero.

E ciò per il fatto che il principio di parità di trattamento fosse previsto per detta categoria di soggetti dalla relativa direttiva comunitaria (2011/95).

È evidente, pertanto, che anche nel caso di specie l'ente previdenziale non avrebbe avuto alcuna difficoltà a seguire lo stesso percorso logico – giuridico, facendo riferimento alla direttiva 2003/109. Non può quindi negarsi, come accertato dal Tribunale, che l'ente previdenziale (omettendo di disapplicare la norma interna anche nel caso di specie) abbia tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria ai danni del ricorrente, a prescindere dlla relativo intento”.

9. Resta solo da osservare che il conteggio prodotto dal ricorrente non è contestato dall'ente convenuto e quindi può essere preso a fondamento della decisione in punto quantificazione delle somme spettanti.

10. Le spese seguono la soccombenza, ma in considerazione della natura delle parti e della serialità della controversia possono liquidarsi in misura del minimo tariffario previsto per lo scaglione di valore di riferimento (5.200 – 26.000).

P.Q.M.

Dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS e consistente nell'aver negato il diritto del ricorrente di percepire l'ANF nel periodo dal 5.01.2011 al 04.01.2016 -con esclusione del periodo dal 13.02.2015 all'1.03.2015- e, a titolo di rimozione degli effetti:

- ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra;
- accerta il diritto del ricorrente a percepire l'ANF - nel periodo dal 5.01.2011 al 4.01.2016 con esclusione del periodo dal 13.02.2015 all'1.03.2015 - alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani e pertanto computando nel nucleo familiare il coniuge e i due figli residenti all'estero;
- condanna l'INPS a pagare al ricorrente la somma di euro € 13.532,79;



Condanna l'INPS a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1775, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA, con distrazione a favore dei difensori dichiaratasi antistatari.

Si comunichi alle parti.

Alessandria, 21.9.2017

Il Giudice
Stefano Demontis

